

VERBALE DI ACCORDO
(art. 2 DPR 10/06/2000 N 218)

Oggi 4 novembre 2015 presso la sede dell'“ELFI S.p.A.”

SI SONO INCONTRATI


per la società “ELFI S.p.A.”, di seguito anche “ELFI” o la “Società”, il sig. Sergio Lorenzi, Direttore Generale della stessa, assistito dalla C.N.A. di Forlì-Cesena, nella persona del dott. Alberto Matteucci e le OO.SS. Nazionali del Commercio, FILCAMS-CGIL, FISASCAT-CISL e UILTuCS-UIL, rappresentate, giusta delega, rispettivamente dalla sig.ra Maria Giorgini, dal sig. Andrea Bartoli e dal rag. Maurizio Casadei.

Sono presenti, altresì, il dott. Luca Zanotti, responsabile logistica di ELFI S.p.A., Lorena Giorgini per FILCAMS-CGIL di Cesena, Massimiliano Gabrielli per FILCAMS-CGIL di Rimini, Maria Giulia Babini per UILTuCS-UIL di Ravenna nonché le RSA/RSU, Michele Cubeddu, Luigi Presepì e Loris Caminati.

D'ora in poi denominate complessivamente “OO.SS.”.

Premesso che

- a) ELFI S.p.a., che al momento occupa 226 dipendenti, di cui dirigenti 1, quadri 7, impiegati 151, operai 67, ai sensi dell'art. 4 L. n. 223/1991, ha attivato una procedura di mobilità con comunicazione del 14 ottobre 2015, che qui integralmente si richiama, per procedere al licenziamento collettivo per riduzione di personale di n. 12 unità dichiarate in esubero;
- b) La citata lettera di apertura della procedura di mobilità è stata inoltrata direttamente dall'azienda tramite fax e per raccomandata alle OO.SS. Nazionali FILCAMS-CGIL, FISASCAT-CISL e UILTuCS-UIL e agli Enti preposti;
- c) Le OO.SS. FILCAMS-CGIL, FISASCAT-CISL e UILTuCS-UIL hanno richiesto congiuntamente, con lettera del 16/10/2015 l'effettuazione dell'esame congiunto previsto dalla L. 223/1991;
- d) Nel corso dei precedenti incontri, l'ultimo dei quali il 30/10 u.s. ELFI S.p.A. ha illustrato approfonditamente le motivazioni che hanno determinato l'eccedenza strutturale di personale, fornendo alle OO.SS. ampie informazioni di dettaglio utili a consentire alle stesse una completa conoscenza e valutazione in ordine alla situazione aziendale ed alle motivazioni che hanno causato l'apertura della procedura di mobilità e che determinano l'esubero di personale. Esubero che è in sintesi conseguente alla complessa e perdurante difficoltà del comparto di riferimento di ELFI, che commercializza forniture di materiale elettrico civile e industriale, che, al pari di altri settori produttivi, è chiamato a confrontarsi con l'andamento generale dell'economia italiana, considerata, da parte di tutti, sempre più interessata da una fase di tipo recessivo. Operando nel settore delle elettroforniture, l'andamento economico di ELFI S.p.A. è strettamente legato al comparto edile nel cui ambito sono calati gli investimenti pubblici e privati. I primi a causa dei tagli al bilancio statale, i secondi per ragioni di mercato e di credito. La difficile situazione di mercato, stante la crisi economica/finanziaria, ha determinato un rallentamento delle vendite, un calo di fatturato, diminuito dal 2011 di oltre il 35%, ed una considerevole flessione dell'utile ante imposta, diminuito nel triennio dell'84%. Esubero conseguente, altresì, all'urgenza di proseguire nel percorso di razionalizzazione e di adeguamento occupazionale della struttura alle reali necessità operative dell'azienda, con gli obiettivi di contenimento dei costi da conseguire mediante l'ulteriore ottimizzazione delle attività (amministrative, commerciali, acquisti, magazzino, ecc...) e riducendo quelle strutture che risultano sinergiche con quelle centrali: la “centralizzazione virtuale”, infatti, da un lato, comporterà la necessità di sopprimere la mansione di magazziniere nelle singole filiali minori, dall'altro, un incremento delle attività per l'ufficio acquisti e di quelle del magazzino nelle filiali maggiori individuate come MCV (Magazzino Centralizzato Virtuale)
- e) Occorre ricordare come, al termine del 2014 ELFI S.p.A. abbia incorporato per fusione la DEI S.r.l., ma già prima della predetta operazione societaria l'azienda registrava un esubero di personale che l'aveva costretta a fare ricorso alla CIGS per crisi per 138 dipendenti per 12 mesi (dal 7/01/2013 al 6/01/2014) e, successivamente, al CdS per 107 dipendenti per 12 mesi (dal 3/02/2014 al 2/02/2015). ELFI, anche a seguito della predetta operazione, dal 2.03.2015 ha attivato un ulteriore periodo di



CIGS che scadrà l'1.03.2016) e, contestualmente, ha intrapreso un generale piano di risanamento, finalizzato a fronteggiare le criticità presenti potenziando la struttura commerciale sia attraverso nuovi inserimenti a livello centrale e di territorio, sia attraverso il completamento del progetto di unificazione dell'ufficio acquisti e, nell'ottica di coprire in maniera efficiente il territorio in cui è presente e, quindi, nella prospettiva di aumentare la propria competitività così da consolidare e/o incrementare, ove possibile, le attuali quote di mercato, sviluppando il progetto di "centralizzazione virtuale";

- f) Nonostante le iniziative di cui sopra, ivi compreso un consistente percorso formativo, rimangono forti criticità, e non emergono soluzioni alternative alla risoluzione dei rapporti di lavoro per i 12 lavoratori di cui alla suddetta procedura;
- g) le Parti si danno atto della regolarità della procedura di mobilità attivata ed hanno quindi completato l'esame congiunto ai sensi dell'art. 4, 5° e 6° comma della L. 223/1991;

E

TUTTO QUANTO SOPRA PREMESSO, CONVENGONO QUANTO SEGUE

- 1) La premessa è parte integrante del presente accordo;
- 2) Le Parti concordano sulla sussistenza dei presupposti di legge e sulla necessità di accedere alla procedura di mobilità di cui alla L. 223/1991 ss.mm.ii. così come comunicato dall'azienda con lettera del 14 ottobre 2015 e di collocare in mobilità 12 lavoratori;
- 3) Le Parti convengono, come unico criterio di individuazione dei lavoratori coinvolti dalla mobilità la non opposizione al licenziamento, in base a quanto previsto dal 1° co dell'art. 5 L. 223/1991, di favorire, compatibilmente con le esigenze tecnico-organizzative e produttive e con le specifiche competenze professionali e nell'ambito del periodo massimo di mobilità;
- 4) Ai sensi dell'art. 5, 1° co, L. 223/1991, ad integrazione e maggior specificità del criterio di individuazione dei lavoratori che possono essere collocati in mobilità sopra definito, le parti convengono che, nell'ambito del numero complessivo di eccedenze dichiarato, possa inoltre essere adottato come criterio di individuazione, nel rispetto delle esigenze tecnico-organizzative e produttive il possesso dei requisiti di pensionamento al momento della comunicazione di risoluzione del rapporto di lavoro, nonché la possibilità di raggiungere i suddetti requisiti nell'arco del periodo massimo di fruizione dell'indennità di mobilità ex art. 7, commi 1 e 2 L. 223/1991;
- 5) Le Parti convengono che, fermo restando il numero complessivo di eccedenze dichiarato, la ripartizione delle stesse possa, al fine di agevolare una eventuale ricollocazione del personale in esubero coinvolgere tutte le filiali. In tal caso, l'accoglimento da parte di ELFI S.p.A. di eventuali richieste così pervenute, non preclude alla stessa la possibilità di procedere alla sostituzione dei lavoratori ricorrendo anche a nuove assunzioni, qualora la mobilità interna non fosse percorribile;
- 6) Le Parti convengono, inoltre, che i lavoratori individuati in base ai criteri di cui sopra saranno chiamati a sottoscrivere un verbale di conciliazione ex Art. 411 cpc di non opposizione alla collocazione in mobilità, in relazione alla sottoscrizione del quale, ELFI S.p.A. riconoscerà agli stessi, in conseguenza della loro adesione al presente accordo ed alle intese che lo hanno preceduto e ne hanno costituito premessa, un importo pari a 6 mensilità retributive lorde a titolo d'incentivazione all'esodo;
- 7) Al fine di consentire un'efficace gestione delle uscite, nel rispetto delle esigenze tecnico-organizzative e produttive, le Parti convengono che i lavoratori saranno collocati in mobilità nell'ambito dell'attuale procedura, entro e non oltre il 30/11/2015;
- 8) Per quanto concerne le modalità di pagamento delle competenze spettanti a seguito della messa in mobilità, l'Azienda erogherà i relativi trattamenti, ivi compresi l'importo incentivante le spettanze di fine rapporto ed il TFR entro 60 giorni dalla data del licenziamento;



Con la sottoscrizione del presente verbale, le parti ritengono dunque di aver correttamente esperito ed esaurito, a tutti gli effetti di legge, la procedura di mobilità in oggetto, ai sensi dell'art. 4 e 24 L. 223/1991 ss.mm.ii..

Letto confermato e sottoscritto

p. ELFI S.p.A.
Direttore Generale
sig. Sergio Lorenzi

p. CNA di Forlì-Cesena
dott. Alberto Matteucci

p. OO.SS.

FILCAMS-CGIL
sig.ra Maria Giorgini

FISASCAT-CISL
sig. Andrea Bartoli

UILTuCS-UIL
rag. Maurizio Casadei

SONO PRESENTI:

[Handwritten signature]
[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]
[Handwritten signature]